

Onorevole ministro d'agricoltura, industria e commercio, accetta che la discussione si apra sul disegno di legge della Commissione?

**Lacava, ministro di agricoltura e commercio.** Accetto, salvo alcune modificazioni, di cui parlerà il relatore stesso.

**Presidente.** Si legga il disegno di legge.

**Di Sant'Onofrio, segretario, legge:** (V. *Stampato* n. 121-A).

**Bertolini, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Bertolini, relatore.** Dopo che la relazione era stata stampata e distribuita giunse alla Commissione notizia che la rappresentanza consorziale aveva ultimato i suoi lavori. Questa circostanza, mentre rende tanto più opportuna la soppressione dell'articolo 2 del disegno di legge ministeriale, induce d'altra parte la Commissione a tornare al termine proposto dal Ministero per la proroga dei poteri della rappresentanza consorziale, ossia al 30 aprile, anzichè al 31 maggio, 1893. Cosicchè l'articolo unico della Commissione diventa identico all'articolo primo del disegno di legge ministeriale, e rimane soppresso l'articolo secondo.

**Lacava, ministro di agricoltura e commercio.** Precisamente. Il Governo aderisce a queste modificazioni.

**Presidente.** Rileggo dunque l'articolo.

« *Articolo unico.* Il termine assegnato alla rappresentanza consorziale dall'articolo 6 della legge 21 febbraio 1892, n. 57, la quale dichiara alienabile il bosco Montello nella provincia di Treviso, è prorogato fino al 30 aprile 1893. »

Se niuno chiede di parlare, non essendovi alcuna proposta, domani in principio di seduta si procederà alla votazione a scrutinio segreto su questo disegno di legge.

#### Discussione del disegno di legge: Modificazioni degli articoli 2 e 8 della legge 6 dicembre 1888, n. 3825, (serie 3<sup>a</sup>) circa la ripartizione degli affari fra le due sezioni penali della Corte di Cassazione di Roma.

**Presidente.** Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni degli articoli 2 e 8 della legge 6 dicembre 1888, n. 3825, (serie 3<sup>a</sup>) circa la ripartizione degli af-

fari fra le due sezioni penali della Corte di cassazione di Roma.

Si dia lettura del disegno di legge.

**Di Sant'Onofrio, segretario, legge:** (Vedi *Stampato* n. 99-A).

**Presidente.** È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Poichè nessuno domanda di parlare, passeremo alla discussione dell'articolo unico, del quale dò lettura:

*Articolo unico.* « Agli articoli 2 ed 8 della legge 6 dicembre 1888, n. 3825 (serie 3<sup>a</sup>) sono sostituiti i seguenti:

« Art. 2. La sezione penale della detta Corte di cassazione di Roma è divisa in due sezioni ».

« La prima di esse giudicherà dei ricorsi contro le sentenze delle sezioni d'accusa e delle Corti d'assise, dei conflitti di giurisdizione di competenza della sezione penale, della rimessione delle cause da una ad altra autorità giudiziaria per motivi di sicurezza pubblica o di legittima sospezione, e dei ricorsi nei giudizi su reati preveduti da leggi speciali o su reati preveduti dal Codice penale e insieme su reati preveduti da leggi speciali; la seconda giudicherà di ogni altro ricorso, affare od istanza in materia penale ».

« Art. 8. I ricorsi in materia civile e commerciale, che a norma di legge devono essere decisi a sezioni unite, saranno, con la cessazione delle sezioni temporanee, deferiti per la decisione alla Corte di Cassazione di Roma, la quale giudicherà pure a sezione semplice degli altri motivi del ricorso ».

« Per le decisioni a sezioni unite presso la Corte medesima, quando si tratti di causa penale si uniscono le due sezioni penali, e quando si tratti di causa civile si unisce alla sezione civile per turno una delle due sezioni penali ».

L'onorevole Falconi ha presentato un emendamento, secondo il quale questo articolo unico suonerebbe così:

« Per l'esecuzione delle prescrizioni della prima parte dell'articolo 69 della legge sull'ordinamento giudiziario, il primo presidente, entro il mese di novembre, sentito il procuratore generale, trasmetterà al ministro di giustizia un progetto di composizione delle sezioni, nonchè della ripartizione dei ricorsi che saranno dalle stesse giudicati. »

Ha facoltà di parlare.

**Falconi.** L'articolo, che propongo di sostituire a quello ministeriale, non è altro